

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 938

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA, BORRONI, BETTONI
BRANDANI, PELLEGGI, PEZZONI, BRESCIA, DANIELE GALDI,
FRANCHI, PELELLA, STEFANINI e MINUCCI Adalberto**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1993

Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori agricoli

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Titolo I - Disposizioni generali	»	6
Titolo II - Norme generali di protezione di macchine, impianti e attrezzi	»	12
Titolo III - Agenti nocivi	»	17
Titolo IV - Servizi igienico-assistenziali	»	21
Titolo V - Controlli sanitari	»	22
Titolo VI - Tutela e prevenzione in relazione alla specificità femminile	»	23
Titolo VII - Disposizioni penali e norme premiali e pro- mozionali	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività lavorativa in agricoltura ha proprie caratteristiche peculiari che la differenziano notevolmente da altri settori.

Sinteticamente possiamo individuare dette caratteristiche nel senso:

di una forte presenza, nel settore, di aziende condotte direttamente, senza ricorrere alla mano d'opera dipendente ma usufruendo dell'ausilio dei familiari;

di una crescente presenza di aziende condotte *part-time*;

di una crescente presenza di aziende artigiane e industriali che lavorano per conto terzi;

di un elevato numero di aziende agrarie nel territorio e di una loro parcellizzazione, che rende difficile la prevenzione;

di lavori condotti in massima parte all'aperto, con esposizione del lavoratore agli agenti atmosferici, con conseguenze per la salute (colpi di sole, di calore, reumatologie);

di ritmi imposti dai cicli biologici delle colture (e dalle condizioni atmosferiche che li influenzano) oltre che dai cicli biologici delle varie specie animali allevate;

di variazioni lavorative nel corso di una giornata, in ambienti di lavoro e con mezzi tecnici assai disparati;

di forte presenza di terreni declivi che condizionano la sicurezza delle macchine impiegate;

di predisposizione delle colture alle lavorazioni meccaniche;

di elevata età dei lavoratori agricoli, soprattutto autonomi;

di forte incidenza degli infortuni fra i lavoratori autonomi.

Si tratta di un settore che, nel suo complesso occupa circa due milioni di addetti, di cui oltre settecentomila donne.

La forte esposizione al rischio è dimostrata dal notevole aumento degli infortuni e delle malattie professionali (e comunque da lavoro) e dalla forte incidenza degli infortuni mortali.

Molti degli infortuni si verificano nelle aie e all'interno dei fabbricati; ed assai spesso le vittime principali di infortuni e malattie sono le donne, non solo per le caratteristiche della esposizione, in relazione alla specificità femminile, ma anche per la sinergia negativa rappresentata dalla sommatoria tra lavoro agricolo e lavoro domestico.

È stato rilevato che i grandi mutamenti dell'attività produttiva dell'agricoltura sono anche quelli che hanno incrementato al massimo grado i fattori di rischio. Si intende far riferimento alla chimizzazione (sono in uso oltre trecento principi attivi, oltre a concimi, disinfettanti, mangimi medicati) ed alla meccanizzazione. Gli effetti positivi (diminuzione della fatica fisica e della necessità di impiego di manodopera) sono stati rapidamente annullati da quelli negativi, con l'incremento degli infortuni e di alcune particolari patologie degenerative, respiratorie e cancerogene, oltre ai rischi da rumori e vibrazioni e a quelli collegati alle attività di allevamento. Inoltre, un ulteriore fattore di aggravamento del rischio è rappresentato dalle stesse modalità e tempi di lavorazione, legati al ritmo stagionale delle colture, a quello giornaliero degli allevamenti, alla concentrazione di periodi di intenso lavoro, scarsamente compensati da pause insufficienti.

Si è quindi ritenuto ormai indispensabile predisporre un intervento normativo che tenga conto di queste peculiarità e dei più salienti fattori di rischio, cercando di rendere la prevenzione più adeguata, tem-

pestiva e, per quanto possibile, spostata a monte.

Si è peraltro cercato di tener conto anche delle peculiari caratteristiche dei soggetti addetti e di una forte presenza di lavoratori autonomi o comunque operanti in proprio o con l'ausilio di familiari. Quanto meno agli effetti dei controlli sanitari, della vigilanza anche sulle esposizioni e sull'impiego di sostanze e prodotti, si è cercato di unificare la disciplina, sulla base di una effettiva equiparazione di tutti gli operatori.

In alcuni casi, si è cercato di estendere al settore la disciplina già delineata per altri comparti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. In altri, invece, si è tentato di procedere con una disciplina sostanzialmente innovativa, peraltro collegata alle più recenti acquisizioni normative, anche a livello comunitario.

Si è confermato il ruolo delle unità sanitarie locali come organismi centrali della prevenzione, pur attribuendo compiti di carattere più generale, anche di coordinamento e di indirizzo, alle regioni.

Obblighi peculiari sono previsti anche a carico dei costruttori, commercianti, noleggiatori e di tutti coloro che immettono sul mercato prodotti, sostanze e macchine destinate ad attività produttive in agricoltura.

Una particolare attenzione è dedicata al problema della tutela della salute in relazione alla specificità femminile. Infatti, oltre ai rischi comuni a tutti coloro che lavorano in agricoltura, si prospettano particolari pericoli per la salute riproduttiva, come risulta da specifiche ricerche secondo le quali è più elevata la percentuale di parti pretermine tra le donne in ambiente rurale, così come più elevato è il numero di ricoveri per tumore maligno del seno e dell'utero. La letteratura, inoltre, ha evidenziato da tempo danni specifici per l'embrione e per gli organi sessuali in correlazione con antiparassitari ed erbicidi, vibrazioni, posizioni di lavoro, rumore, fatica.

Altre ricerche hanno evidenziato un certo numero di morti di lavoratrici in agricoltura

per leucemie, tumori del sistema emolinfopoietico e un numero ancor maggiore di morti per malattie del sistema circolatorio con particolare riferimento alle malattie ischemiche del cuore. Infine, è ormai accertato che il carico di lavoro della donna occupata nel settore agricolo, legato al ritmo stagionale delle colture ed a quello giornaliero degli allevamenti, sommato a quello domestico, raggiunge addirittura le dodici-sedici ore di lavoro giornaliero.

Questi dati, già emergenti da un importante contributo dell'Associazione «Ambiente e lavoro» (v. il progetto *Agricoltura, donna, salute e sicurezza*, pubblicato nel supplemento al n. 19, del settembre 1992, dell'organo trimestrale dell'Associazione), rendono evidente la necessità di un intervento legislativo che favorisca attività di ricerca, interventi mirati di prevenzione, adeguati sistemi informativi. Da ciò le previsioni di cui agli articoli 49 e successivi.

Il disegno di legge, così impostato, mira ad affrontare organicamente la prevenzione in un settore particolarmente a rischio.

La complessità della materia e la novità di alcuni aspetti della disciplina ipotizzata impongono di considerare il disegno di legge come un progetto «aperto» al contributo di tutti quanti si occupano della materia in questione, nella speranza che, con un progressivo arricchimento, la disciplina possa diventare veramente efficace e realizzare una tutela il più possibile completa. Va infine riconosciuto che un rilevante contributo ai fini della presente problematica fu dato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, presieduta dal senatore Lama, che operò proficuamente nella passata legislatura. Fu anche presentato un disegno di legge (atto Senato n. 2158, del 13 marzo 1990) a cura dei senatori Casadei Lucchi, Vercesi, Lama ed altri («Igiene e sicurezza del lavoro agricolo»), che peraltro non riuscì a giungere all'approvazione prima che si concludesse la legislatura.

È doveroso dare atto che di quel disegno di legge si è tenuto ampiamente conto nella stesura del presente progetto e che ad esso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il presente è debitore per molte parti, perfino per quanto riguarda la stesura materiale di diversi articoli e di diverse specifiche previsioni.

Del tutto nuova è invece la parte relativa alla tutela della sicurezza e igiene delle donne che lavorano in agricoltura, nonché la parte relativa alle sanzioni.

Va sottolineato, a proposito di quest'ultime, che accanto alle tipiche sanzioni penali sono state previste anche norme premiali e «sanzioni positive», nell'intento di incoraggiare al massimo l'ottemperanza dei precetti e rendere più consistente l'opera di prevenzione. In particolare, si è previsto non un periodo di «franchigia» ma un periodo di incoraggiamento all'adempimento,

nel quale l'eventuale azione penale resta sospesa, con una tecnica analoga a quella sperimentata con una norma transitoria (articolo 25) della legge 10 maggio 1976, n. 319, sull'inquinamento delle acque e del suolo.

Vere e proprie disposizioni premiali, corrispondenti alle più recenti tecniche d'incoraggiamento (da alcuni denominate «sanzioni positive»), sono contenute nell'ultima parte del progetto, mediante la previsione di benefici e contributi a favore soprattutto delle piccole aziende che presentino programmi di trasformazioni di sicurezza ed igiene o dimostrino di aver compiuto opere di adeguamento alla disciplina normativa.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I****CAMPO DI APPLICAZIONE****Art. 1.**

1. Le norme contenute nella presente legge hanno lo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo, forestale e zootecnico.

2. Rientrano nel comparto agricolo tutte le attività inerenti all'agricoltura generale, alla viticoltura, alla orgofloricoltura, alle coltivazioni di qualunque tipo, temporanee e permanenti, all'allevamento e governo degli animali, nonché tutte le attività miste comunque collegate all'agricoltura.

Art. 2.

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano:

a) alle aziende agrarie:

1) condotte con salariati, fissi o avventizi;

2) condotte direttamente dal proprietario, anche con l'ausilio dei familiari;

3) condotte in base a contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria, o altri contratti agrari;

b) alle aziende forestali, pubbliche o private, comunque condotte;

c) alle aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario;

d) alle aziende che esercitano la prima trasformazione dei prodotti agrari;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) alle aziende agro-meccaniche che lavorano per conto terzi;

f) alle aziende, di qualsiasi tipo, condotte in forma associata e cooperativistica.

Art. 3.

1. Le norme contenute nella presente legge si prefiggono lo scopo di tutelare:

a) i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private;

b) i lavoratori autonomi, quali i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni ed i mezzadri, gli artigiani che lavorano per conto terzi.

Art. 4.

1. Nella presente legge si definiscono:

a) «aziende agrarie», le aziende indicate all'articolo 2;

b) «lavoratori», le differenti categorie di lavoratori indicate all'articolo 3.

Capo II

OBBLIGHI E DOVERI

Art. 5.

1. Per prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura ed i commercianti e rivenditori degli stessi, devono rispettare gli obblighi indicati dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Tutti i lavoratori hanno il dovere di rispettare gli obblighi indicati nell'articolo

6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e nell'articolo 6 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Capo III

STRUMENTI PER LA VIGILANZA

Art. 7.

1. La vigilanza sulla osservanza delle norme contenute nella presente legge compete alle unità sanitarie locali (USL) che la esercitano tramite i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al ruolo professionale, dopo la tabella D è inserita la tabella *D-bis*, con il profilo professionale: «Agronomi», e le seguenti posizioni funzionali: «1) agronomo coordinatore; 2) agronomo».

3. Per l'accesso al rapporto d'impiego con le USL, nel profilo professionale di cui al comma 2, sono considerati titoli idonei i seguenti diplomi di laurea: scienze agrarie, scienze forestali, scienze della preparazione alimentare, scienze della produzione animale.

4. Ai fini del rapporto d'impiego con le USL, in riferimento al ruolo sanitario, tabella M, personale di vigilanza e ispezione, di cui all'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, sono considerati titoli idonei i diplomi di perito agrario e di agrotecnico.

Art. 8.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nell'espletamento della loro opera, si avvalgono del supporto tecnico dei servizi e presidi multizonali di prevenzione e degli organismi di studio, ricerca e prevenzione operanti a livello nazionale. Alle prestazioni di supporto di questi ultimi,

i servizi delle USL accedono tramite gli assessorati alla sanità delle regioni.

Art. 9.

1. Per attivare particolari piani di prevenzione nel settore agricolo, forestale e zootecnico, i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro collaborano con i servizi di igiene e sanità pubblica e con i servizi veterinari del territorio.

Art. 10.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro hanno accesso ai dati utili per le attività di prevenzione in possesso delle associazioni degli allevatori, degli enti economici agricoli, degli ispettorati all'agricoltura, dei servizi di igiene pubblica e del territorio e dei servizi veterinari, del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) nonché di ogni altro ufficio o ente pubblico.

Art. 11.

1. Per il raggiungimento degli scopi indicati all'articolo 1, il personale sanitario e tecnico dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro effettua ispezioni, svolge indagini conoscitive, inchieste sugli infortuni, attività formativa, informativa ed educativa.

Capo IV

AMBIENTI DI LAVORO

Art. 12.

1. Gli ambienti in cui viene svolta l'attività agricola, forestale e zootecnica si suddividono in:

- a) ambienti chiusi o confinati;
- b) aree aperte.

2. Gli ambienti di lavoro indicati alla lettera a) del comma 1 sono: cantine;

frantoi; caseifici; mattatoi aziendali ed impianti per la lavorazione delle carni; molini aziendali ed altri locali per la preparazione dei mangimi; impianti di essiccamento o di maturazione della frutta; essiccatoi per cereali e foraggi; celle frigorifere; sili; impianti per la selezione delle sementi; impianti per la disidratazione; impianti per la conservazione, selezione e confezionamento degli ortofrutticoli; depositi di sostanze chimiche; depositi di macchine agricole; depositi di carburanti e lubrificanti; magazzini per lo stoccaggio dei prodotti agricoli; officine; falegnamerie; stalle e ricoveri per animali; sale di mungitura; impianti di selezione e confezionamento uova; essiccatoi di polline; serre; *tunnels*; fungaie.

3. Gli ambienti di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono costituiti dai terreni coltivati; dalle aree utilizzate a scopi di viabilità interna; dai resedi; dai terreni boscati; dai terreni incolti.

Art. 13.

1. Le disposizioni generali relative agli ambienti confinati sono quelle dettate dal titolo II, capo I, capo II, capo IV, capo V e capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dal titolo II, recante disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali, capo I e capo II, e dal titolo III, recante disposizioni relative alle aziende agricole, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

2. Per l'uso dell'energia elettrica nelle attività che si svolgono negli ambienti indicati all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), si applicano le disposizioni di cui al titolo VII del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Capo V

NORME DI SICUREZZA

Art. 14.

1. Gli ambienti chiusi indicati nel comma 2 dell'articolo 12, prima della loro realizzazione ed in caso di ampliamento o di adattamenti, sono sottoposti a notifica in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e dell'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. I locali destinati alla prima lavorazione dei prodotti agricoli, vegetali e animali, alla produzione di colture destinate all'alimentazione, all'allevamento di specie animali, alla trasformazione dei prodotti di origine animale e vegetale, allo stoccaggio e conservazione di derrate, devono possedere l'autorizzazione sanitaria preventiva.

3. Quando nei locali di cui al comma 2 sono tenute sostanze comburenti, combustibili o esplosive o quando nel ciclo lavorativo possono svilupparsi sostanze con dette caratteristiche occorre il nulla osta preventivo per la prevenzione degli incendi.

Art. 15.

1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, stabilisce con appositi decreti i limiti massimi di accettabilità di concentrazione ed i valori limite di tolleranza dei diversi contaminanti (polveri, aerosol e nebbie) che si possono sviluppare negli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 per le lavorazioni ivi effettuate e le sostanze tossiche e nocive impiegate o prodotte nei cicli produttivi.

Art. 16.

1. La sicurezza degli ambienti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 si consegue realizzando:

a) impianti adatti alle lavorazioni meccaniche da eseguire ed alle macchine ivi impiegate;

- b) sistemazione idraulica dei terreni;
- c) capezzagne che consentano un sicuro movimento dei mezzi meccanici da conseguire anche con l'eliminazione di ostacoli e ingombri.

2. Ai conduttori di aziende agrarie ed ai titolari di aziende che lavorano per conto terzi è fatto obbligo di rispettare quanto disposto nel comma 1.

TITOLO II

NORME GENERALI DI PROTEZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZI

Capo I

DISPOSIZIONI

RELATIVE ALLE MACCHINE AGRICOLE E FORESTALI

Art. 17.

1. Per macchine agricole e forestali si intendono quelle:

- a) generatrici di potenza che può venire trasmessa anche a macchine operatrici, a fermo od in movimento;
- b) per i lavori del terreno: iniziali; dirompenti; per la preparazione del letto di semina; per i lavori colturali;
- c) per la concimazione;
- d) per la semina e il trapianto;
- e) per l'irrigazione;
- f) per la distribuzione dei fitofarmaci e la manutenzione delle piante;
- g) per la raccolta dei prodotti, quali foraggi, cereali, ortaggi, tuberi e radici, produzioni arboree, piante da fibra tessile, comprese quelle semoventi;
- h) forestali;
- i) per il trasporto;
- l) per la trebbiatura.

Art. 18.

1. Tutte le macchine agricole e forestali generatrici di potenza, trasmessa, da fermo od in movimento, a macchine operatrici, nonché le macchine semoventi, devono essere provviste di protezione di sicurezza in relazione ai rischi connessi:

- a) alla sicurezza dell'operatore, relativamente alla stabilità del mezzo;
- b) alla trasmissione del moto, sia da fermo che in movimento;
- c) alla modalità di attacco degli attrezzi, trainati o portati;
- d) alla realizzazione dei circuiti oleodinamici;
- e) alla realizzazione dei circuiti elettrici;
- f) al posizionamento degli scarichi dei motori.

Art. 19.

1. Le macchine di cui all'articolo 18 devono essere realizzate e mantenute in modo tale da:

- a) contenere la rumorosità entro il limite di 85 decibel, misurata all'orecchio del conducente;
- b) eliminare o ridurre le vibrazioni ai valori che il Ministro della sanità stabilirà con apposito decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità;
- c) eliminare o trattenere con idonei mezzi la polverosità di origine minerale, microbiologica e chimica;
- d) proteggere l'operatore dall'irradiazione termico dei motori endotermici.

Capo II

MACCHINE OPERATRICI VARIE

Art. 20.

1. Le macchine impiegate nel centro aziendale e negli ambienti confinati indicati all'articolo 12, comma 1, lettera a), sono quelle:

- a) per l'essiccazione dei cereali, dei foraggi e della frutta;

- b) per la selezione delle sementi;
- c) per la trinciatura dei foraggi e dei tuberi;
- d) per la preparazione dei mangimi;
- e) per i lavori di stalla, per la mungitura e la refrigerazione del latte;
- f) per le lavorazioni enologiche;
- g) per le lavorazioni delle olive ed il confezionamento dell'olio;
- h) per la lavorazione del latte e derivati;
- i) per la lavorazione delle carni;
- l) per la lavorazione, confezionamento e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 21.

1. Le macchine di officina e di falegnameria delle aziende agrarie devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

Capo III

OMOLOGAZIONE DI SICUREZZA

Art. 22.

1. Gli *standard* di sicurezza e le relative specifiche tecniche per le macchine indicate agli articoli 17 e 20 e per i dispositivi di sicurezza da applicare su di esse sono stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione.

Art. 23.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli istituti pubblici che, in sede nazionale, provvedono all'omologazione di sicurezza delle macchine indicate agli articoli 17 e 20.

2. L'omologazione sarà comprovata da apposita targhetta fissata sulla macchina (o parte di essa) e sul dispositivo di sicurezza, oltre che da certificato che sarà consegnato all'acquirente, che lo terrà a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Quando l'omologazione di sicurezza è demandata al Ministero dei trasporti, quest'ultimo vi provvederà sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Art. 24.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono approvate le specifiche tecniche per le seguenti macchine:

- a) mietitrebbiatrici;
- b) falcia-trincia-caricatrici;
- c) presse-raccogliatrici;
- d) trattori.

Capo IV

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI, DEGLI IMPORTATORI E DEI COMMERCianti

Art. 25.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietati la costruzione, il commercio, la vendita, il noleggio, la concessione in uso, la utilizzazione di macchine, parti di macchine, attrezzature, impianti che non siano rispondenti alle norme previste dalla presente legge o che abbiano subito modifiche contrastanti con le norme di sicurezza.

Art. 26.

1. Le ditte produttrici e importatrici delle macchine indicate agli articoli 17 e 20 sono tenute a fornire all'acquirente un libretto di manutenzione ed uso nel quale

siano ben evidenziate le misure di sicurezza adottate, i consigli per una corretta manutenzione, i rischi che l'utilizzatore corre con la loro rimozione.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 ed ai commercianti è fatto divieto di reclamizzare, tramite immagini, le macchine o le parti di macchine e gli impianti privi delle misure di sicurezza.

3. È fatto obbligo ai costruttori e importatori di cui al comma 1 di realizzare audiovisivi didattici che illustrino il corretto impiego, la necessaria manutenzione, i rischi ed i mezzi per prevenirli.

4. Gli utilizzatori delle macchine e degli impianti di cui ai capi I, II e III del presente titolo non devono rimuovere durante il lavoro i dispositivi di sicurezza imposti dalle norme di omologazione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO II

Art. 27.

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente titolo si fa riferimento alle norme previste dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art. 28.

1. Con appositi regolamenti da emanarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, si favoriscono:

a) il rinnovo delle macchine, con la rottamazione di quelle vecchie;

b) l'introduzione, nel settore, della tecnologia di sicurezza. I contributi assegnati in conto interessi dallo Stato e dalle regioni per l'acquisto di macchine agricole ed impianti possono essere erogati solo quando vengono rispettate le norme di sicurezza.

Art. 29.

1. Tutti i mezzi meccanici attualmente in esercizio dovranno adottare i sistemi e le modalità di sicurezza di cui alla presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le imprese costruttrici dei mezzi meccanici di cui al comma 1 sono, in ogni caso, tenute ad effettuare gli interventi necessari per modificare i mezzi da loro venduti ai sensi del medesimo comma 1. Qualora tali imprese non siano più esistenti, gli utenti dei mezzi sono tenuti a provvedere direttamente.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana apposite disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

TITOLO III

AGENTI NOCIVI

Capo I

SOSTANZE CHIMICHE

Art. 30.

1. È prescritto un impiego corretto, ai fini di prevenzione, delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura, nella prima lavorazione dei prodotti e nella zootecnia, ed in particolare delle sostanze chimiche:

- a) di supporto alle colture;
- b) di difesa delle colture;
- c) detergenti e disinfettanti;
- d) di impiego zootecnico e veterinario.

Art. 31.

1. Tutte le sostanze chimiche indicate nell'articolo 30, ai fini della loro commercializzazione e vendita e del loro impiego, devono essere sottoposte a provvedimento

di registrazione presso il Ministero della sanità.

2. Il decreto di registrazione delle sostanze di cui al comma 1 deve riportare le caratteristiche tossicologiche, a breve ed a lungo termine, e le misure preventive da mettere in atto per prevenire danni ai lavoratori esposti.

Art. 32.

1. Il Ministero della sanità, per i prodotti classificati come «molto tossici», «tossici» e «nocivi» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141, stabilisce i «tempi di rientro», cioè il periodo che deve intercorrere fra la distribuzione di una sostanza chimica su di una coltura e gli interventi agronomici sulla stessa. Per la stessa sostanza vengono stabiliti «tempi di agibilità», cioè il periodo che deve intercorrere fra un trattamento e l'agibilità del territorio trattato.

Art. 33.

1. La movimentazione dei presidi sanitari, dall'acquisto e immagazzinamento, fino alla distribuzione, deve essere registrata, a cura del titolare dell'azienda, sulle schede previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

Art. 34.

1. Le sostanze chimiche impiegate in agricoltura devono essere conservate in appositi locali.

2. Le sostanze classificate «molto tossiche», «tossiche» e «nocive» devono essere conservate separatamente in locali appositi, od in armadietti o cassette, comunque chiusi a chiave.

3. Tutte le sostanze chimiche non possono essere ammassate in locali ove sono conservati gli alimenti, sia di uso umano che animale. I locali di deposito delle

sostanze chimiche devono essere opportunamente segnalati con appositi cartelli di sicurezza.

Art. 35.

1. I criteri per lo stoccaggio di sostanze chimiche devono tener conto, oltre che della loro tossicità così come indicata al comma 2 dell'articolo 34, anche delle caratteristiche di infiammabilità, comburgenza ed esplosione.

Art. 36.

1. Nella manipolazione ed impiego di sostanze chimiche devono essere attivate tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare o a ridurre il rischio per il lavoratore, e, comunque, vanno rispettate tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi che accompagnano i prodotti.

2. I lavoratori devono far uso dei mezzi individuali di protezione di cui al capo IV del presente titolo.

Capo II

POLVERI VEGETALI E MINERALI

Art. 37.

1. Quando durante le lavorazioni, sia in ambienti chiusi che nelle aree aperte, si sviluppano polveri di origine vegetale e minerale, devono essere messi in atto gli accorgimenti per eliminarle. Quando non è possibile eliminarle del tutto, il lavoratore deve essere provvisto di mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Art. 38.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro svolgono indagini ambientali per determinare la misura e la concentrazione

delle polveri negli ambienti indicati all'articolo 37 e per ricercare l'eventuale presenza di micotossine e di acari.

Capo III

AMBIENTI INQUINATI

Art. 39.

1. Per i lavori in ambienti inquinati da agenti nocivi, o sospetti di inquinamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Capo IV

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

Art. 40.

1. Per mezzi protettivi si intendono:

- a) indumenti, quali tute a due pezzi, guanti, stivali, cappelli e cappucci con copricollo;
- b) protezioni delle vie respiratorie, quali semi-maschere, maschere a facciale intero, caschi protettivi;
- c) filtri per polveri, per *aerosol*, gas e nebbie, misti;
- d) protezioni applicate su mezzi meccanici semoventi.

Art. 41.

1. I mezzi di protezione da usare nelle lavorazioni in cui può esservi presenza di agenti nocivi, devono essere individuali e non possono venir impiegati da più persone.

2. Per i requisiti dei mezzi di protezione e per le modalità e gli strumenti di controllo si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante

attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Art. 42.

1. È vietato indossare gli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO III

Art. 43.

1. I datori di lavoro hanno l'obbligo di rendere edotti i lavoratori sui rischi connessi all'impiego di sostanze chimiche ed al lavoro in ambienti polverosi o inquinati.

2. I fabbricanti, gli importatori ed i confezionatori di sostanze chimiche devono evidenziare sulle confezioni, ovvero, quando non sia possibile farlo chiaramente, nelle istruzioni che devono accompagnare le confezioni, i rischi cui vanno incontro gli utilizzatori ed i metodi per prevenirli.

3. All'informazione dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), provvedono i servizi pubblici di protezione, mediante apposite conferenze periodiche.

TITOLO IV

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Art. 44.

1. Si applica anche alle aziende agrarie la disciplina di cui al titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, oltre a quella specifica prevista dal titolo III dello stesso decreto.

2. La disponibilità di acqua per abluzioni deve essere sempre garantita anche nei lavori in campagna.

Art. 45.

1. Per coloro che impiegano sostanze chimiche devono essere messi a disposizione spogliatoi con armadietti a tre scomparti distinti, per contenere gli indumenti personali, gli indumenti normali da lavoro e l'abbigliamento ed i mezzi individuali di protezione.

TITOLO V
CONTROLLI SANITARI

Art. 46.

1. L'obbligo delle visite mediche previste all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concerne anche i lavoratori agricoli.

2. Alla tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche previste dal citato articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, allegata allo stesso decreto, sono aggiunte, in fine, voci previste nella tabella allegata alla presente legge. Si applicano anche ai lavoratori agricoli le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, in materia di esposizione al rumore, al piombo e all'amianto.

Art. 47.

1. Le visite mediche di cui al citato articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, relativamente alle lavorazioni di cui all'articolo 46 della presente legge, devono essere integrate da esami specifici mirati ai rischi a cui il lavoratore è esposto.

Art. 48.

1. Tutte le aziende agrarie hanno l'obbligo di tenere il registro degli infortuni già previsto dall'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1958.

TITOLO VI

TUTELA E PREVENZIONE IN
RELAZIONE ALLA SPECIFICITÀ
FEMMINILE

Art. 49.

1. In tutte le aziende che occupano personale femminile, il titolare e i dirigenti sono tenuti ad informare le lavoratrici sui possibili rischi e fattori di nocività presenti e collegati alle specifiche attività cui sono addette, al lavoro casalingo, ai rischi per la salute riproduttiva collegati all'esposizione durante il lavoro.

Art. 50.

1. I luoghi di lavoro devono essere sempre separati da quelli di abitazione. Particolari cautele devono essere adottate per il passaggio dai luoghi di lavoro a quelli di abitazione quando nell'attività lavorativa si impieghino prodotti e sostanze comunque nocive.

2. Ai locali d'abitazione si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, nonché quelle previste dal titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 51.

1. I servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e i consultori predispongono osservatori dei possibili rischi per la gravidanza e la salute riproduttiva. A tal fine è predisposta una scheda per la rilevazione dei rischi, mirata alle particolari caratteristiche dell'attività lavorativa ed ai peculiari connotati sociali e produttivi del territorio.

2. La scheda e l'osservatorio previsti dal comma 1 sono predisposti presso la USL competente per territorio.

Art. 52.

1. Le regioni predispongono un osservatorio regionale dei rischi per la gravidanza e la salute riproduttiva, al quale vengono trasmessi i dati di cui alle schede per la rilevazione dei rischi previste dall'articolo 51. I servizi di medicina del lavoro ed igiene pubblica, in sede di coordinamento regionale, definiscono programmi comuni sui rischi specifici e predispongono campagne informative a livello regionale sui rischi particolari delle lavorazioni agricole, nonché sui rischi che derivano anche dalle attività domestiche e sulle eventuali sinergie ed interazioni fra i due tipi di attività.

Art. 53.

1. Presso l'osservatorio regionale, di cui all'articolo 52, devono essere istituiti, conservati ed aggiornati i seguenti documenti ai fini della prevenzione e della ricerca:

- a) anagrafe delle aziende che svolgono attività in agricoltura;
- b) registro dei trattamenti;
- c) registro dei lavoratori esposti.

2. Sulla base delle risultanze dei documenti previsti dal comma 1, si determinano i livelli di sorveglianza ed i relativi strumenti. Deve in ogni caso essere assicurata la sorveglianza sanitaria mirata al rischio, al fine di misurare i livelli di contaminazione

e ricercare gli effetti tossici, nonchè di compiere la valutazione clinica e di idoneità alla esposizione. Deve essere altresì assicurata la sorveglianza epidemiologica, al fine di controllare l'insorgenza e la diffusione di malattie croniche a lunga latenza, eventualmente legate all'esposizione a prodotti nocivi.

Art. 54.

1. Ai fini di cui all'articolo 53, compete alle regioni l'emanazione di direttive di carattere generale.

2. Ai servizi territoriali delle USL compete l'attuazione delle direttive di cui al comma 1, nonchè l'effettuazione dei controlli di *routine*.

3. Gli osservatori possono effettuare studi e ricerche descrittive di mortalità e morbilità anche in collaborazione con apposite strutture specialistiche.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI E NORME PREMIALI E PROMOZIONALI

Art. 55.

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, richiamate nella presente legge, si applicano le sanzioni penali previste dai suddetti decreti con le maggiorazioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 56.

1. I titolari, dirigenti e conduttori di aziende che non ottemperino alle prescrizioni di cui agli articoli 16, 18, 19, 29, 34, 35, 36, comma 1, 37, 43, comma 1, 45, 46,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

47 sono puniti con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000. Per i fatti di particolare tenuità la pena è ridotta di un terzo.

2. Per i fatti di maggior gravità, alla pena della ammenda è aggiunta la pena dell'arresto fino a tre mesi.

Art. 57.

1. I costruttori, importatori, commercianti, noleggiatori di macchine, attrezzature, utensili e apparecchi in genere, che non ottemperano agli obblighi previsti dagli articoli 25, 26 e 43, comma 2, sono puniti con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.500.000.

Art. 58.

1. I contravventori alle disposizioni degli articoli 14, commi 2 e 3, 31 e 33 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni.

Art. 59.

1. Non sono punibili i titolari e dirigenti di aziende agricole che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adottino le misure di sicurezza ed igiene in essa previste. L'azione penale eventualmente esercitata resta sospesa fino alla scadenza del termine suindicato.

Art. 60.

1. Le aziende agricole che intendono ristrutturare locali, impianti ed apparati per adeguarli alle disposizioni della presente legge, possono presentare alla regione competente un programma dettagliato e analitico, con specifica indicazione dei lavori occorrenti e dei costi preventivati e documentabili, o di quelli già sostenuti accompagnati da rigorosa documentazione.

2. La regione, valutati progetti, costi e consistenza economica delle aziende, formula un piano di contributi e di agevolazioni, sulla base di specifiche graduatorie, con assoluta priorità a favore delle aziende a conduzione diretta e di quelle che occupano non più di dieci dipendenti.

Art. 61.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 60, valutato in lire 70 miliardi per gli anni 1994 e 1995, in ragione di lire 30 miliardi nel 1994 e di lire 40 miliardi nel 1995, si provvede utilizzando, per gli stessi anni, l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, tra i provvedimenti legislativi in corso di parte capitale (allegato C/3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli importi di cui al comma 1 vengono ripartiti tra le regioni con criteri proporzionali, in relazione al numero delle aziende agricole, alla prevalenza di aziende a conduzione diretta o di modeste dimensioni, al numero ed alla qualità degli addetti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA
(Articolo 46)

Causa del rischio	Lavorazioni o categorie di lavoratori	Periodo visite
58. Anti-parassitari di qualsiasi tipo	Lavoratori addetti ai trattamenti antiparassitari in agricoltura	Annuale e visita immediata quando il dipendente denunci o presenti segni di intossicazione
59. Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo	Lavoratori addetti alla guida e all'uso delle macchine agricole	Triennale
60. Polveri di fieno, di cereali e miceti	Lavoratori addetti ai silos, alle stalle, alla fienazione	Annuale e visita immediata quando il dipendente denunci o presenti segni di intossicazione